



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

### ACQUEDOTTO PUGLIESE

Indennità di esproprio.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Dirigente Ufficio Regionale Espropri, con decreto n. 232 del 16.03.2010 ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 Art 6 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii., ha conferito all'Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega delle potestà espropriative da esercitare per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- che l'Acquedotto Pugliese S.p.A., giusta disposizione 41808 del 01.04.2010, ha accettato la suddetta delega, costituendo l'Ufficio per le Espropriazioni;
- la predetta disciplina di delega, all'Art. 2, contempla anche le attività connesse al presente atto;
- con Determina n. 140 del 22.02.2010 il Dirigente Ufficio Regionale Espropri ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, dando atto che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità immediatamente efficace ex Art 8 LR 3/2005 e ss.mm.ii.;
- giusto il disposto di cui al comma 2 del citato Art 8 novellato dalla LR 3/2007, con delibera n. 15 del 23.04.2010 il consiglio comunale di Serracapriola deliberava la variante urbanistica e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in conformità alle disposizioni progettuali dell'intervento in oggetto;
- con Decreto n. 100037, emanato da questo Ufficio in data 04.08.2010, è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento ed è stata contestualmente determinata in via provvisoria la relativa indennità di espropriazione;
- in data 15 e 16 Settembre 2010 i tecnici incaricati hanno proceduto alla immissione nel possesso degli espropriandi immobili mediante regolare redazione del relativo verbale;
- giuste Note n. 10097, 10519 e 10635 del 2011, il Comune di Serracapriola in persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico, rilasciava le destinazioni urbanistiche degli immobili assoggettati a procedura espropriativa preordinata alla esecuzione dei lavori in oggetto;
- con nota Prot. 29390/2011 si è proceduto all'inoltro delle determinazioni indennitarie rimodulate alla luce degli accertamenti urbanistici e di consistenza;
- talune ditte espropriande hanno manifestato l'intendimento di convenire la cessione volontaria delle aree oggetto di esproprio ed hanno accettato la misura dell'indennità provvisoriamente determinata;

Preso atto che:

- giusto provvedimento Prot. 64367/2011 pubblicato sul Burp n. 103 del 30 Giugno 2011, si dispose il primo pagamento diretto delle indennità esproprio/occupazione a corrispondersi alle ditte concordatarie;

- con disposizione 89008/2012 si procedeva alla rimodulazione degli importi indennitari da riconoscersi in favore delle ditte espropriande;

Considerato che:

- l'Art. 26 comma 7 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. dispone la pubblicazione nel Bur dei provvedimenti di pagamento diretto delle indennità;
- è data facoltà, sussistendone gli interessi ed entro e non oltre il termine di pubblicazione, di presentare osservazioni e/o opposizioni in relazione alla misura dell'indennità ovvero a tutela del diritto reale di garanzia posseduto;
- ove le opposizioni e/o osservazioni formulate saranno ritenute pertinenti si procederà, giusto comma 4 Art 26 del Dpr 327/2001, al deposito dell'indennità fino al raggiungimento dell'accordo sulla ripartizione degli importi indennitari;
- le somme riconosciute a titolo di indennità di esproprio e/o occupazione in relazione ad immobili aventi destinazioni urbanistiche "A", "B", "C", "D" sono assoggettate alla ritenuta alla fonte nella misura del venti per cento ai sensi dell'Art 35 comma 2 del Dpr 327/2001, salvo il disposto di cui al comma 1;
- le indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente delle porzioni assoggettate ad esproprio definitivo sono suscettibili di lievi variazioni in ragione degli scostamenti di superficie desumibili dai tipi di frazionamenti a redigersi.

Visto:

- il disposto congiunto di cui ai commi 9 Art 37 e 4 dell'Art 40 del Dpr 327/2001, a norma del quale al proprietario diretto coltivatore ovvero terzo conduttore del medesimo, spetta, nel caso di immobile avente destinazione urbanistica edificatoria, una ulteriore indennità commisurata al valore agricolo medio sulla base della coltura effettivamente praticata;
- il disposto di cui al comma 2 Art 45 del Dpr 327/2001 lettere a), b) e c), a norma dei quali spetta, qualora si convenga la cessione volontaria, una maggiorazione pari rispettivamente al 10 per cento (nel caso di area edificabile), del 50 per cento (nel caso di area non edificabile) e del 200 per cento nel caso di area non edificabile direttamente coltivata dal proprietario;

DISPONE

1. Di corrispondere in favore degli intestatari catastali di seguito riportati in relazione al titolo e quota di relativa pertinenza, gli acconti nella misura dell'ottanta per cento delle indennità come si illustrano.

a) Alla Sig.ra FRATOIANNI Giuseppina nata a Ururi il 18 Aprile 1961, comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 28 p.Ila 602: Euro 699,60 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 279,84, Euro 3,36 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 16,16 non preordinati all'esproprio, Euro 779,59 a titolo di ristoro per la distruzione di manufatti; Euro 1.405,91 a titolo di maggiorazione del 200% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della comproprietaria pari ad Euro 2.888,49 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con quietanza del 2 Agosto 2011 agli atti, la condividente percepiva Euro 1.467,23 quale acconto indennitario riconosciutole quale mera accettataria; in seguito, la medesima ha avanzato richiesta di riconoscimento di maggiorazione per diretta coltivazione suffragata dalla quietanza Prot. telematico n. B0542478650060710 dell'Agenzia delle Entrate attestante versamento dei previsti contributi previdenziali a carico dei lavoratori agricoli autonomi in uno all'estratto conto previdenziale Inps comprovante versamento per contribuzione da esercizio di attività agricola a carico di FRATOIANNI Giuseppina nata a Ururi il 18 Aprile 1964; maggiorazioni a riconoscersi fatto

salvo il buon esito dell'accertamento in relazione alla difforme data di nascita 18 Aprile 1961/18 Aprile 1964;

b) alla ditta proprietaria GIANNUBILO Fortunato nato a Serracapriola il 6 Agosto 1955 e CRISTIANO Antonella Esterina nata a Serracapriola il 30 Marzo 1964, presunti proprietari in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 ciascuno dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 28 p.lle 101 e 102: Euro 212,98 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 134,80, Euro 27,88 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 211,78 non preordinati all'esproprio, Euro 1.077,40 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 120,44 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta catastale pari ad Euro 1.438,70 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 40224/2011 e successivo plico rimesso a quest'ufficio, i presunti proprietari dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 29390/2011 asserivano di aver diritto alla maggiorazione nella misura del 50% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub c), dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento giusto l'atto di compravendita Rep. 36826 per Notar Matteo TORELLI da Sannicandro Garganico del 15 Maggio 2006 e certificati ipocatastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio/Servizio di Pubblicità immobiliare sotto i nn. 129338, 129340, 129344 e 129348 del 2011; con nota mail rimessa a quest'Ufficio dal Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lucera in data 17 Novembre 2011 si sollevava lo scrivente da ogni responsabilità in relazione alla rettifica per trascrizione del 12 Maggio 1997 riportata sotto il n. 4168 del Registro Generale, stante l'erronea attribuzione al cespite in argomento della formalità afferente differente bene immobile censito in San Paolo di Civitate al Fg 14;

c) al Sig. MARINO Domenico nato a Casalnuovo Monterotaro il 18 Febbraio 1946 comproprietario in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 28 p.la 271: Euro 140,56 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 177,92, Euro 17,57 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 266,88 non preordinati all'esproprio, Euro 280,61 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 316,26 a titolo di maggiorazione del 200% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 755,00 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 48629/2011, il presunto comproprietario dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 29390/2011, asseriva di aver diritto alla maggiorazione nella misura del 200% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub d), dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento giusto l'atto di compravendita Rep. 36826 per Notar Matteo TORELLI da Serracapriola del 15 Maggio 2006 e copia della nota di illustrazione degli importi a corrispondersi a titolo di contributi previdenziali a carico dei coltivatori diretti inoltrata dalla sede Inps di Foggia in data 14 Giugno 2010; maggiorazione ed indennità a liquidarsi salvo buon esito dell'accertamento del corretto versamento dei contributi previdenziali ivi determinati e liberatoria a rilasciarsi dal Comune di Serracapriola, titolare di diritto del concedente in relazione al fondo in argomento;

d) alla Sig.ra CAPOZZI Giacondina nata a Santa Croce del Sannio il 6 Novembre 1950 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 28 p.la 271: Euro 140,56 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 177,92, Euro 17,57 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 266,88 non preordinati all'esproprio, Euro 280,61 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 79,06 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 517,80 salvo l'eccedenza

di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 48629/2011, la presunta comproprietaria dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 29390/2011, asseriva di aver diritto alla maggiorazione nella misura del 50% ai sensi dell'Art. 45 comma 2 sub c), dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento giusto l'atto di compravendita Rep. 36826 per Notar Matteo TORELLI da Serracapriola del 15 Maggio 2006; indennità a liquidarsi salvo liberatoria a rilasciarsi dal Comune di Serracapriola, titolare di diritto del concedente in relazione al fondo in argomento;

e) alla ditta proprietaria FRANCIOSO Guido nato a Serracapriola l'1 Marzo 1943 e BALICE Candida Anna nata a Serracapriola l'11 Agosto 1952, presunti proprietari in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/2 ciascuno dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 28 p.IIa 297: Euro 23,70 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 15, Euro 5,93 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 45,00 non preordinati all'esproprio; Euro 14,82 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della ditta catastale pari ad Euro 44,45 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 54732/2011, i presunti proprietari dichiarando la condivisione degli importi notificati con nota 29390/2011 univano copia dell'atto di compravendita Rep. 38639 per Notar Matteo TORELLI da Serracapriola del 27 Ottobre 2008 recante esclusivamente il trasferimento dell'immobile in catasto censito al Fg 28 p.IIe 106, 201 e 202; documentazione inadeguata per errata identificazione dei cespiti; acconto a liquidarsi salvo esibizione del corretto titolo di proprietà, presumibilmente coincidente con atto Rep. 22446 per Notar Renato DI BIASE da Torremaggiore del 12 Agosto 1992;

f) al Sig. PILOLLI REBAUDY Pier Domenico nato a San Giuliano di Puglia il 2 Marzo 1955 comproprietario in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 27/162 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.IIe 1, 4 e 328: Euro 142,82 a titolo di indennità di occupazione permanente di complessivi mq 542,36, Euro 13,17 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 600,29 non preordinati all'esproprio, Euro 636,30 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 78,00 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 870,29 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 79346/2012, il comproprietario rifacendosi ai pregressi intendimenti verbali e fax assunti con lo scrivente Ufficio, richiedeva la liquidazione degli importi indennitari in acconto unendo copia delle certificazioni ipocatastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio/Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale di Foggia-Sezione distaccata di Lucera sotto il n. 2571 / 3747 / 2011 attestanti l'assenza di diritti di terzi sugli immobili in parola nel ventennio antecedente il 29 Settembre 2011. Dall'esame delle più ampie certificazioni fornite dai restanti co-intestatari catastali, la quota di 27/162 in testa al proprietario in argomento risulta allo stesso devoluto per una porzione di 18/162 giusta successione mortis causa del de cuius PILOLLI Vincenzo (padre) nato a Apricena il 16 Aprile 1906, registrata presso l'Ufficio del Registro di San Severo il 16 Luglio 1999 sotto il Volume n. 188 al n. 822 e per la restante porzione di 9/162 giusta successione testamentaria della de cuius FRANCIOSO Rosina Maria (madre) nata a San Giuliano di Puglia il 18 Dicembre 1917, registrata presso l'Ufficio del Registro dell'Aquila il 7 Novembre 2003 sotto il Volume n. 380 al n. 66.

g) al Sig. PILOLLI Francesco nato a Roma il 18 Aprile 1981 comproprietario in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 7/162 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.IIe 1, 4 e 328: Euro 37,03 a titolo di indennità di occupazione permanente di complessivi mq 542,36, Euro 3,41 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 600,29 non preordinati all'esproprio, Euro 164,97 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del

sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 20,22 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 225,63 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 47579/2011, il comproprietario in uno alla Sig.ra DE VINCENZO Liliana nata a Roma il 12 Ottobre 1950 e PILOLLI Letizia nata a Roma il 5 Febbraio 1986 conveniva la cessione volontaria, allegando altresì copia della dichiarazione di successione ab intestato del de cuius Sig. PILOLLI Domenico (padre) nato a Roma il 29 Luglio 1946 registrata presso l'Ufficio del Registro di Roma il 27 Novembre 1986 sotto il Vol. 11464 al n. 36; in forza del trasferimento il comproprietario acquisiva la quota di 4/162 in regime di comunione pro-indiviso degli immobili espropriandi; la restante porzione pari a 3/162 in regime di comunione pro-indiviso degli espropriandi immobili discende in forza della successione per rappresentazione al premorto PILOLLI Domenico (padre) nato a Roma il 29 Luglio 1946, apertasi per decesso della Sig.ra CUCCINIELLO Maria nata a Torino il 17 Maggio 1906 registrata Roma il 10 Dicembre 1998 sotto il Volume n. 18001 al n. 20;

h) alla Sig.ra PILOLLI Luciana nata a Milano il 28 Maggio 1933 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 18/162 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.lle 1, 4 e 328: Euro 95,21 a titolo di indennità di occupazione permanente di complessivi mq 542,36, Euro 8,78 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 600,29 non preordinati all'esproprio, Euro 424,20 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 52,00 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 580,19 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 45979/2011, la comproprietaria conveniva la cessione volontaria. La quota pari a 18/162 in regime di comunione pro-indiviso degli espropriandi immobili risulta costituita per 12/162 giusta la successione ab intestato al Sig. PILOLLI Francesco (padre) nato a Apricena il 6 Marzo 1905 registrata a Roma il 15 Maggio 1985 sotto il Volume n. 28 al n. 7551 e per i restanti 6/162 in forza della successione ab intestato alla Sig.ra CUCCINIELLO Maria (madre) nata a Torino il 17 Maggio 1906 ut supra;

i) alla Sig.ra PILOLLI Carmen nata a Milano il 8 Maggio 1931 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 18/162 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.lle 1, 4 e 328: Euro 95,21 a titolo di indennità di occupazione permanente di complessivi mq 542,36, Euro 8,78 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 600,29 non preordinati all'esproprio, Euro 424,20 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 52,00 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 580,19 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 44972/2011, la comproprietaria conveniva la cessione volontaria. La quota pari a 18/162 in regime di comunione pro-indiviso degli espropriandi immobili risulta costituita per 12/162 giusta la successione ab intestato al Sig. PILOLLI Francesco (padre) nato a Apricena il 6 Marzo 1905 registrata a Roma il 15 Maggio 1985 sotto il Volume n. 28 al n. 7551 e per i restanti 6/162 in forza della successione ab intestato alla Sig.ra CUCCINIELLO Maria (madre) nata a Torino il 17 Maggio 1906 ut supra.

j) alla Sig.ra PRESUTTO Enrichetta nata a Serracapriola l'11 Giugno 1938 esclusiva proprietaria dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.lle 11: Euro 408,21 a titolo di indennità di occupazione permanente di complessivi mq 258,36, Euro 51,03 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 387,54 non preordinati all'esproprio, Euro 1.579,84 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico

impresogli; Euro 229,62 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore della proprietaria pari ad Euro 2.268,70 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Il Sig. MASCOLO Antonio nato a Termoli il 17 Luglio 1968 figlio della predetta PRESUTTO Enrichetta manifestava in vece di sua madre l'intendimento a convenire la cessione volontaria; con nota Prot. 122993/2011, il Sig. MASCOLO Antonio sopra identificato rimetteva copia dell'atto di divisione Rep. 528/73 per Notar Tommaso FAENZA di Serracapriola in forza del quale alla beneficiaria in argomento si trasferiva l'espropriando immobile con riserva di usufrutto nella misura di 1/3 in capo alla Sig.ra D'ORIO Carmina (madre di PRESUTTO Enrichetta) nata a Serracapriola il 13 Luglio 1913 ed ivi deceduta il 21 Giugno 1997 giusto il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di Serracapriola depositato agli atti. Indennità a liquidarsi fatto salvo il perfezionamento della dichiarazione di accettazione e salvo l'ulteriore accertamento circa l'assenza di diritti pregiudizievoli a favore di terzi ove lo si ritenga;

k) al Sig. MASCOLO Antonio nato a Termoli il 17 Luglio 1968, nella sua qualità di esercente l'attività agricola sull'immobile in agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.la 11 giusto il contratto di comodato registrato a San Severo il 20 Aprile 2007 sotto il Mod. 3 al n. 2034 a quest'Ufficio rimesso in copia in uno alla nota di illustrazione degli importi a corrispondersi a titolo di contributi previdenziali a carico dei coltivatori diretti inoltrata dalla sede Inps di Foggia in data 20 Maggio 2011 e all'estratto conto previdenziale Inps comprovante versamento per contribuzione da esercizio di attività agricola; indennità aggiuntiva pari alla somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente in favore della ditta esproprianda (sub j) ex Art. 42 comma 1 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii.: Euro 459,24;

l) al Sig. MASCOLO Antonio nato a Termoli il 17 Luglio 1968 presunto comproprietario in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 1/3 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.la 261: Euro 137,02 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 260,17, Euro 16,85 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 384,03 non preordinati all'esproprio, Euro 515,87 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impresogli; Euro 307,74 a titolo di maggiorazione del 200% della somma delle indennità di propria spettanza riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente ed ulteriori Euro 307,74 a titolo di indennità aggiuntiva ex Art. 42 comma 1 del Dpr 327/2001 e ss.mm.ii. in relazione alla quota di proprietà in capo ai restanti cointestatari dell'espropriando immobile; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 1.285,22 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 122993/2011 meglio descritta al sub j) il Sig. MASCOLO Antonio come sopra identificato, rendeva noto il proprio status di esercente l'attività agricola dante diritto alle maggiorazioni di cui all'Art. 45 ed indennità aggiuntive di cui all'Art. 42 del Dpr 327/2001; diretto coltivatore dell'espropriando immobile giusto il contratto di comodato. Indennità a liquidarsi fatto salvo il perfezionamento della dichiarazione di accettazione, del titolo di proprietà in copia e salvo l'ulteriore accertamento circa l'assenza di diritti pregiudizievoli a favore di terzi ove lo si ritenga;

m) alla Sig.ra ADDABBO Teresa nata a Gioia del Colle il 21 Maggio 1937 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 5/27 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.la 344: Euro 53,76 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 256,92, Euro 6,72 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 385,28 non preordinati all'esproprio, Euro 96,68 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impresogli; Euro 30,24 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 187,40 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 54901/2011 la Sig.ra ADDABBO Teresa come sopra identificata conveniva,

congiuntamente alle Sig.re MANES Antonella e MANES Giuseppina (per cui vedi infra), la cessione volontaria delle aree espropriande al corrispettivo comunicato con nota 29390/2011, dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento per la citata quota di 5/27 giusta successione mortis causa al de cuius MANES Vincenzo Silvio (coniuge) nato a San Paolo di Civitate il 20 Ottobre 1919, registrata presso l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle il 17 Ottobre 1984 sotto il Volume n. 367 al n. 35;

n) alla Sig.ra MANES Antonella nata a Foggia il 10 Aprile 1964 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 5/27 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.Ila 344: Euro 53,76 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 256,92, Euro 6,72 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 385,28 non preordinati all'esproprio, Euro 96,68 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 30,24 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 187,40 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 54901/2011 la Sig.ra MANES Antonella come sopra identificata conveniva, congiuntamente alle Sig.re MANES Giuseppina e ADDABBO Teresa, la cessione volontaria delle aree espropriande al corrispettivo comunicato con nota 29390/2011, dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento per la citata quota di 5/27 giusta successione mortis causa al de cuius MANES Vincenzo Silvio (padre) nato a San Paolo di Civitate il 20 Ottobre 1919, registrata presso l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle il 17 Ottobre 1984 sotto il Volume n. 367 al n. 35;

o) alla Sig.ra MANES Giuseppina nata a Gioia del Colle il 2 Febbraio 1970 comproprietaria in regime di comunione pro-indiviso per una quota di 5/27 dell'immobile in Agro di Serracapriola censito al Fg 36 p.Ila 344: Euro 53,76 a titolo di indennità di occupazione permanente di mq 256,92, Euro 6,72 a titolo di indennità di occupazione temporanea per anni uno di ulteriori e distinti mq 385,28 non preordinati all'esproprio, Euro 96,68 a titolo di ristoro per il disagio permanente arrecato al cespite in ragione del sensibile frazionamento fisico impressogli; Euro 30,24 a titolo di maggiorazione del 50% della somma delle indennità riconosciute a titolo di occupazione temporanea e permanente; quanto innanzi per un totale da riconoscersi in favore del comproprietario pari ad Euro 187,40 salvo l'eccedenza di occupazione temporanea oltre l'annualità delle aree innanzi distinte da riconoscersi a liquidazione del saldo. Con nota Prot. 54901/2011 la Sig.ra MANES Giuseppina come sopra identificata conveniva, congiuntamente alle Sig.re MANES Antonella e ADDABBO Teresa, la cessione volontaria delle aree espropriande al corrispettivo comunicato con nota 29390/2011, dimostrando la titolarità al percepimento dell'indennità in argomento per la citata quota di 5/27 giusta successione mortis causa al de cuius MANES Vincenzo Silvio (padre) nato a San Paolo di Civitate il 20 Ottobre 1919, registrata presso l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle il 17 Ottobre 1984 sotto il Volume n. 367 al n. 35;

2. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del D.P.R. 327/01.

Dirigente Ufficio Espropri  
Avv. Maurizio Cianci

---